



Nota operativa n. 58

Roma, 30 dicembre 2010

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Oggetto: CCNL dell'area della dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. Biennio economico 2008-2009

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n.131 del giorno 8 giugno 2010 - serie generale - è stato pubblicato il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area IV, sottoscritto in data 6 maggio 2010, relativo al biennio economico 2008-2009. Il contratto si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del SSN, come individuati dall'art. 10 del CCNQ del giorno 11 giugno 2007, relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008 come di seguito elencati:

- le Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;

- l'Ospedale Galliera di Genova;
- le ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- le Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO

Dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico (art. 2)

Lo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico previsto dall'art. 17, comma 2 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato dal 1° gennaio 2008 di € 22,37 lordi mensili e dal 1° gennaio 2009 di € 103,30 lordi mensili.

Pertanto, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità è rideterminato: dal 1° gennaio 2008 in € 42.258,81; dal 1° gennaio 2009 in € 43.310,90.

Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Dirigenti medici a tempo definito e veterinari ad esaurimento (art. 3)

Lo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari di cui all'art.18 del CCNL del 17 ottobre 2008, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo è incrementato dal 1° gennaio 2008 di € 7,45 per i dirigenti medici e di € 9,51 per i dirigenti veterinari mentre dal 1° gennaio 2009 l'incremento stipendiale per i medici è di € 59,56 e per i veterinari di € 76,05.

Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità è rideterminato negli importi di seguito indicati.

Per i medici:

dal 1° gennaio 2008 € 24.293,60;

dal 1° gennaio 2009 € 24.971,03.

Per i veterinari:

dal 1° gennaio 2008 € 31.018,57;

dal 1° gennaio 2009 € 31.883,59.

Ex medici condotti ed equiparati a rapporto non esclusivo (art. 4)

Il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.974,78, previsto dall'art. 19, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008 per il personale in esame, è rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 7.002,62 e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in € 7.197,98.

Il trattamento economico di cui sopra è corrisposto mensilmente nella misura di un dodicesimo; nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima.

3. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE (artt. 5 e 7)

La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo, di cui rispettivamente all'art. 20, comma 1 e art. 21, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008, è rideterminata dal 1° gennaio 2009 negli importi di cui agli allegati 1 e 2.



Per esplicita disposizione contrattuale gli incrementi in esame non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono alla retribuzione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

Nei confronti dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento la retribuzione di posizione minima unificata rimane fissata nei valori stabiliti dall'art.22 del CCNL del 17/10/2008.

Resta inteso che la retribuzione di posizione minima unificata concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art.13, comma 1, lettera a) del D.lgs 503/1992.

Nel confermare quanto già indicato nella nota operativa n. 31/2008 dell'allora Direzione Centrale TFS, TFR e Previdenza Complementare, si ribadisce l'assoggettamento a contribuzione ex Inadel della retribuzione di posizione minima unificata nella sua componente fissa (corrisposta sempre in misura fissa perché legata esclusivamente all'attività organizzativo - gestionale propria della funzione dirigenziale, non modificabile a livello aziendale e suscettibile di aumenti contrattuali) e nella sua componente variabile limitatamente a quella parte corrisposta in misura uguale a tutti i dirigenti, indipendentemente dalla tipologia dell'incarico conferito e corrispondente agli importi di cui alla tabella allegato 1 del CCNL 5/12/1996 Il biennio (importi riportati nei successivi CCNLL 8/6/2000 e 3/11/2005).

Non è pertanto utile ai fini IPS/TFR l'incremento determinato in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni e degli incarichi conferiti in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo (cd. "variabile aziendale").

4. INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 12)

Gli importi dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'art. 5 del CCNL dell'8/6/2000 siano rideterminati dal 1° gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa	€ 17.052,27
Dirigente con incarichi art.27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8/6/2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni	€ 12.791,61
Dirigente con incarichi art.27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8/6/2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni	€ 9.385,84
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni	€ 2.325,41

L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità e ai fini pensionistici è utile per il calcolo della quota A di pensione di cui all'art.13 lettera a) del decreto legislativo n. 503/1992.

5. INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE

Per effetto dello specifico rinvio previsto dall'art. 28 del CCNL relativo al quadriennio giuridico 2006/2009, sottoscritto in data 17 ottobre 2008, ad un'apposita sequenza contrattuale di alcuni istituti contrattuali non disciplinati dal medesimo accordo, è stato sottoscritto in data 6 maggio 2010 il relativo contratto integrativo.



In particolare, in materia di responsabilità disciplinare, l'art. 15 prevede in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente licenziato, la corresponsione, previo accordo tra le parti, di un'indennità supplementare il cui importo è determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia un'età compresa fra i 46 e 56 anni, l'indennità in esame viene aumentata di ulteriori mensilità (da due a sette) in relazione agli anni dell'interessato.

Gli importi mensili di detta indennità sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennità connesse all'incarico precedentemente ricoperto.

Ai fini pensionistici tale indennità è utile per il calcolo della quota B di pensione di cui all'art.13, lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992.

6. EFFETTI DEI BENEFICI ECONOMICI (art.8)

Le misure degli stipendi tabellari hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art.10 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

I medesimi effetti si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché con riferimento al CCNL 8/6/2000 alle indennità di cui all'art. 37, comma 2 (indennità di specificità medica); agli assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; all'indennità dell'art.40 (indennità per incarico di struttura complessa); agli articoli 3, 4 e 5 (indennità di esclusività del rapporto di lavoro) del CCNL 8 giugno 2000, Il biennio economico.

I benefici economici di cui sopra, come precisato dal comma 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale di parte economica 2008-2009.

Per la valutazione ai fini pensionistici delle voci retributive che compongono il trattamento economico del personale in esame si rinvia al prospetto riassuntivo di cui all'allegato 3); mentre **ai fini dell'indennità premio servizio** sono da considerare utili i seguenti emolumenti:

- stipendio tabellare comprensivo dell'indennità integrativa speciale (per 13 mensilità);
- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita di cui all'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000 (per 13 mensilità);
- retribuzione di posizione minima unificata nelle modalità sopra descritte (per 13 mensilità);
- indennità di specificità medica di € 7.746,85 (£ 15.000.000) corrisposta al ruolo unico dei dirigenti medici e veterinari ex art. 37, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000;
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.849,77 (£ 13.263.000) e indennità di specificità medica di € 10.329,14 (£ 20.000.000) corrisposti ex art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000 ai dirigenti medici e veterinari già di II livello (per 13 mensilità);
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € 6.121,05 (£ 11.852.000) e di € 6.964, 42 (£ 13.485.000) corrisposti ex art. 43, commi 2 e 3 del CCNL 8 giugno 2000 rispettivamente ai medici già a tempo definito e ai veterinari ex artt. 43, 44, 45 del CCNL 5 dicembre 1996 (per 13 mensilità);
- indennità di incarico di direzione di struttura complessa di € 9.432,05 (£. 18.263.000) corrisposta ex art. 40 del CCNL 8 giugno 2000 (per 13 mensilità);
- indennità di esclusività del rapporto di lavoro corrisposta ex art. 5 del CCNL 8 giugno 2000 – Il biennio (per 13 mensilità).



Ai fini del **trattamento di fine rapporto** sono utili le stesse voci valutabili ai fini IPS nonché eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio (cfr. art. 34 CCNL integrativo del 10 febbraio 2004).

Per tutti gli incrementi retributivi utili ai fini del TFS/TFR, nel caso di cessazione dal servizio durante il biennio economico in esame, si dovrà accertare l'avvenuta regolarizzazione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro e dell'iscritto, eventualmente provvedendo, in sede di riliquidazione dell'indennità premio di servizio, al recupero dei contributi non versati a carico degli iscritti.

Il Dirigente Generale
Dott. Giorgio Forino



A decorrere dal 1/1/2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art.20 comma 1 del CCNL del 17/10/2008 è così rideterminata

	Retribuzione di posizione minima contrattuale al 31/12/2007	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica	13.546,08	714,68	14.260,76
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina	12.141,53	714,68	12.856,21
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio	11.448,58	714,68	12.163,26
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	8.653,74	456,56	9.110,30
Dirigente incarico lett. c) art.27 CCNL 8 giugno 2000	4.235,53	223,46	4.458,99
Dirigente equiparato	3.163,81	166,92	3.330,73
Dirigente < 5 anni	-----	-----	-----

A decorrere dal 1/1/2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art.21 comma 1 del CCNL del 17/10/2008 è così rideterminata

	Retribuzione di posizione minima contrattuale al 31/12/2007	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2009
Dirigente incarico struttura complessa: istituti zooprofilattici	11.448,57	714,68	12.163,25
Dirigente incarico struttura complessa: territorio	11.448,57	714,68	12.163,25
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/90	8.653,74	456,56	9.110,30
Dirigente incarico lett. c) art.27 CCNL 8 giugno 2000	4.235,53	223,46	4.458,99
Dirigente equiparato	3.163,81	166,92	3.330,73
Dirigente < 5 anni	-----	-----	-----

Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione

EMOLUMENTI	QUOTA A DI PENSIONE	QUOTA B DI PENSIONE
Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003)	*	
Retribuzione Individuale di anzianità	*	
Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile	*	
Retribuzione di posizione minima unificata	*	
Retribuzione di posizione variabile aziendale	*	
Indennità di specificità medica	*	
Assegno personale, ove spettante	*	
Retribuzione di risultato		*
Specifico trattamento economico, ove spettante	*	
Indennità di incarico di direzione complessa	*	
Indennità di esclusività	*	
Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro		*
Indennità di sostituzione		*
Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria	*	
Indennità sostitutiva della reintegrazione		*